

Crema, lì 12 giugno 2020

OGGETTO: Formazione obbligatoria, aggiornamento FAQ da parte del MLPS.

Con riferimento all'oggetto, in tema di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si rappresenta quanto segue.

Pur trovando applicazione quanto comunicato con delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo Formazienda del 9 giugno 2020, si rende nota la risposta fornita, in data odierna, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rispetto alla richiesta di chiarimento avanzata dal Fondo in data 26 maggio u.s.

Il MLPS ha, infatti, chiarito le condizioni prodromiche alla realizzazione della formazione in presenza per lo svolgimento della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, pubblicando una nuova FAQ all'indirizzo <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx> che, per semplicità, qui si riporta.

“Nei casi in cui non sia possibile attivare modalità di videoconferenza sincrona per lo svolgimento della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oppure quando deve essere svolta la parte pratica dei corsi obbligatori, a quali condizioni è possibile realizzare specifiche attività formative in presenza?”

Come già chiarito da questo Ministero, la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro riveste carattere di particolare importanza, anche in relazione a specifici obblighi previsti dalla normativa di settore.

Pertanto, con la ripresa delle attività produttive, nei casi in cui non vi siano oggettivamente le condizioni per attivare modalità in videoconferenza sincrona per svolgere la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quando sia necessario svolgere sessioni obbligatorie pratiche dei corsi di formazione, è possibile svolgere attività formativa in presenza, a condizione che siano adottate idonee misure di contenimento del rischio di contagio, quali ad esempio:

- *utilizzo di locali dotati di adeguata areazione;*
- *distanziamento fisico di almeno 1 metro;*
- *utilizzo della mascherina chirurgica;*
- *accessibilità all'igiene frequente delle mani;*
- *garanzia dell'igiene delle superfici; in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro, adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l'altro secondo le specifiche indicazioni emanate dall'Istituto Superiore di Sanità.*

Tali indicazioni trovano altresì applicazione per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza rivolta alle figure della prevenzione. Anche in tali casi rimane da preferire, in questa fase, la modalità a distanza di "videoconferenza in modalità sincrona" anziché la formazione "in presenza", fatta eccezione per i moduli formativi che espressamente prevedono l'addestramento pratico, come per gli addetti al primo soccorso in azienda.

Anche in questi casi, che richiedono lo svolgimento di attività formative "in presenza", sarà necessario il pieno rispetto di tutte le misure di contenimento del rischio indicate in precedenza.

via Olivetti, 13
26013 Crema (CR)
CF 91031030199

Tel. 0373 472168
Fax 0373 472163

info@formazienda.com

www.formazienda.com

Tali indicazioni sono state confermate dal Comitato Tecnico Scientifico operante presso il Dipartimento della Protezione Civile, che - nella riunione del 28 maggio 2020 - si è espresso su uno specifico quesito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il [parere allegato](#).

Cordiali saluti

Il Direttore
Rossella Spada